

Cass. civ. Sez. I Sent., 14-12-2007, n. 26262 (rv. 601218)

B.P.G. c. Banca Sella S.p.A.

CONTRATTI BANCARI

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Fideiussione

FIDEJUSSIONE – RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE – ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE – Contratto autonomo di garanzia – Caratteri – Obbligo di effettuare il pagamento a semplice richiesta del creditore – Rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale – Configurabilità – Limiti – Abusiva esecuzione della garanzia – Nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa – Conseguenze – Fattispecie in tema di usura.

In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare – come richiesto dagli oppositori ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 – l'eventuale previsione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., e la conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ.). (Cassa con rinvio, App. Torino, 14 Agosto 2003)

FONTI

Mass. Giur. It., 2007

CED Cassazione, 2007